

DELIBERA N. 408/22/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GEDI NEWS NETWORK S.P.A. (TESTATA GIORNALISTICA “IL MATTINO DI PADOVA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL’ART. 25, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 299/22/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la nota del 27 ottobre 2022 (prot. n. 0309102) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso il fascicolo e le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Società GEDI News Network S.p.a., per la presunta violazione dell’art. 8, della Legge 28/2000, relativo alla diffusione del sondaggio “*Elezioni, come voteranno gli operai? Viaggio all’Electrohux di*

Susegana. Lega e Movimento Cinque Stelle si contendono il primato nelle preferenze nello stabilimento in provincia di Treviso, dove pure la Fiom ha ancora la maggioranza e dove si fa lo sciopero di massa per i Fridays for future” sul quotidiano online “il Mattino di Padova” del 21 settembre 2022;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, fra cui la richiesta di controdeduzioni nei confronti della società e il relativo riscontro, in cui la società rappresenta, in sintesi:

- l'articolo in questione non rappresenta un sondaggio, bensì un *reportage*, nell'ambito del diritto di cronaca e di critica, recando l'intervista di una decina di operai, dalle opinioni variegate, che restituiscono esclusivamente il clima all'interno della fabbrica, spesso in prima linea per la lotta dei diritti della classe operaia e di salvaguardia dell'ambiente, ma senza la pretesa di rendere un quadro generale e rappresentativo;

- non sussisterebbe la violazione dell'art. 25, comma 2, in quanto tale disposizione reca un divieto nei confronti di quelle rilevazioni che “*per modalità di realizzazione e diffusione siano comunque tali da influenzare l'elettorato*”, condizioni non integrate dall'articolo in questione, che si limita a riportare le dichiarazioni di un esiguo numero di intervistati, inidonee ad influenzare l'elettorato, riportando, tutt'al più, il disorientamento e la disaffezione per la politica nel suo complesso;

- pur non ritenendo sussistente la violazione, la testata ha deindicizzato l'articolo in questione;

- vista la conclusione della campagna elettorale al momento dell'invio della contestazione, gli eventuali provvedimenti di cui alla legge 28/2000 risulterebbero inattuati;

VISTI gli esiti dell'istruttoria condotta dal Corecom Veneto che, nella seduta del 26 ottobre, ha riconosciuto la sussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge 28/2000, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP e dell'art. 25, comma 2, della delibera n. 299/22/CONS, sulla base dei motivi che si riportano in sintesi:

- l'articolo in questione, pur non utilizzando esplicitamente la dicitura “sondaggio”, di fatto riporta gli esiti di una intervista con la quale sono state rilevate le opinioni politiche e le intenzioni di voto di alcuni operai della Electrolux di Susegana, integrando la fattispecie della “manifestazione di opinione” di cui al regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP, modalità di raccolta di informazioni priva di valore scientifico, il cui risultato non può essere generalizzato;

- tuttavia, nel contesto dell'articolo, tali risultati sono generalizzati e servono surrettiziamente a rappresentare un ambito più ampio, ovvero l'orientamento degli operai dell'intera realtà aziendale, potendo influenzare pertanto la libera scelta degli elettori;

- la diffusione è avvenuta il 21 settembre, ovverosia quattro giorni prima del voto;

CONSIDERATO che l'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che: *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2, della delibera n. 299/22/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”*;

RITENUTO di condividere quanto affermato dalla Società in ordine alla qualificazione dell'articolo in esame come *reportage*, non integrato da alcun dato, nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica e di cronaca;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie esula dall'ambito di applicazione del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge 28/2000, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP e dell'art. 25, comma 2, della delibera n. 299/22/CONS;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi dalla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società GEDI News Network S.p.a., al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba